

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**  
**SOCIETARIO E SOCIETÀ QUOTATE**

**1. Decreto Cura Italia**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. decreto “Cura Italia”, in seguito “**Decreto Cura Italia**” o “**DL**”) recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, entrato in vigore contestualmente alla sua pubblicazione.

Tra le misure del Decreto Cura Italia, si segnala in particolare l’articolo 106, rubricato “*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*”, contenente talune previsioni, applicabili alle società di capitali, volte a fronteggiare l’impatto del Covid-19 sulle assemblee e sulle decisioni dei soci.

Tali previsioni consentono sostanzialmente alle società di prorogare il termine per la convocazione dell’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 nonché di facilitare la partecipazione dei soci ricorrendo a mezzi alternativi alla presenza di persona, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020<sup>(1)</sup> (i.e. con il quale sono state introdotte, al fine di ridurre il rischio di contagio, apposite restrizioni allo svolgimento di attività che comportino la presenza di più persone in un unico luogo).

Di seguito viene illustrata, in dettaglio, la disciplina dettata dall’articolo 106 del Decreto Cura Italia, siccome applicabile, ai sensi del comma 7 del suddetto articolo, alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la diversa data, se successiva, sino alla quale resterà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

**Svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci**

Il comma 1 dell’articolo 106 prevede un maggior termine per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

---

<sup>(1)</sup> Misure estese all’intero territorio nazionale con il DPCM 9 marzo 2020.



Associazione professionale tra

Avv. Stefano Bianchi - Avv. Daniele Carminati - Avv. Claudio Cera - Avv. Enrico Del Guerra - Avv. Mario Di Giulio - Avv. Gian Paolo Di Santo

Avv. Filippo Fioretti - Avv. Marco Giustiniani - Avv. Vittorio Loi - Avv. Francesco Manara - Avv. Nico Moravia - Avv. Mia Rinetti - Avv. Meritxell Roca Ortega

Avv. Marina Santarelli - Avv. Maurizio Vasciminni - Avv. Sven von Mensenkampff - Avv. Roberto Zanchi e Dott. Marco Jannon

Soci Onorari: Agostino Migone de Amicis - Bruno R. Pavia

C.F. - P.I. (V.A.T. N.) 01771720156

In particolare, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-*bis* del Codice Civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. È quindi possibile, per tutte le società, prorogare il termine ordinario di 120 giorni<sup>(2)</sup>; e ciò indipendentemente dal fatto che lo statuto contempli o meno una clausola che consenta di avvalersi del termine di 180 giorni (nel caso di società che redigono il bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura o all'attività della società).

#### Modalità di intervento e di esercizio del voto

Il comma 2 dell'articolo 106 contempla la facoltà per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici di prevedere, dandone apposita indicazione nell'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza nonché l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione<sup>(3)</sup>, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

Le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-*bis*, comma 4, e 2538, comma 6, del Codice Civile senza che vi sia la necessità che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio siano presenti nello stesso luogo<sup>(4)</sup>.

I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 106 contengono regole specifiche per talune tipologie di società, e in particolare:

- Società a responsabilità limitata (art. 106, comma 3, DL): è consentita, anche in deroga all'articolo 2479, comma 4, del Codice Civile, che l'espressione del voto avvenga anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; per effetto di tale deroga, pertanto, le società a responsabilità limitata potranno avvalersi delle modalità di espressione del voto sopra indicate, non solo nell'ipotesi in cui non vi sia, in statuto, un'apposita previsione, ma altresì (i) con riferimento alle modifiche dell'atto costitutivo e alle decisioni di compiere operazioni che

---

<sup>(2)</sup> Termine ordinario di cui all'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, richiamato, con riferimento alle società a responsabilità limitata, dal comma 1 dell'articolo 2478-*bis* del Codice Civile.

<sup>(3)</sup> Per le società con azioni quotate su mercati regolamentati le modalità di esercizio del voto per corrispondenza e in via elettronica e della partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici restano disciplinati dagli artt. 140 – 143-*ter* del regolamento adottato con delibera CONSOB n. n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

<sup>(4)</sup> Il testo del decreto Cura Italia si allinea con le indicazioni della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, confermandone e rafforzandone la posizione espressa. Con la massima n. 187 – massima “emergenziale” emanata in data 11 marzo in relazione al contenuto del D.P.C.M. 08.03.2020, secondo cui, per far fronte all'emergenza Covid-19 “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto” – erano state, infatti, fornite alcune indicazioni utili in merito all'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Di seguito si riporta il testo della suddetta massima: “L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.”

comportano una modificazione sostanziale dell'oggetto sociale o una modificazione rilevante dei diritti dei soci, (ii) nel caso previsto dall'articolo 2482-*bis*, comma 4, del Codice Civile<sup>(5)</sup> o (iii) sia richiesto da parte di un numero qualificato di amministratori o soci di utilizzare il meccanismo della deliberazione assembleare.

- Società con azioni quotate e società ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione e società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (art. 106, commi 4 e 5, DL): le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), anche ove lo statuto disponga diversamente.

Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, in deroga alle disposizioni vigenti che riconoscono al socio la facoltà di conferire la delega al rappresentante designato; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4<sup>(6)</sup>.

Tali disposizioni, per espressa previsione del comma 5 dell'articolo 106 del DL, sono rese applicabili anche alle società ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

- Banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (art. 106, comma 6, DL): anche in deroga all'articolo 150-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ("TUB"), all'art. 135-*duodecies* del TUF e all'articolo 2539, comma 1, del Codice Civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

È previsto inoltre che non trovi applicazione l'articolo 135-*undecies*, comma 5, del TUF.

Infine, il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-*undecies*, comma 1, del TUF, è fissato dal DL al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

## 2. Delibera CONSOB – Comunicazioni *ex art. 120 TUF*

CONSOB, con delibera del 17 marzo 2020, ha disposto, con riferimento a talune società ad elevata capitalizzazione specificamente individuate in allegato alla predetta delibera, che per un periodo di tempo di tre mesi (salvo revoca anticipata) gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF scattino

<sup>(5)</sup> "Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio".

<sup>(6)</sup> Secondo l'interpretazione al DL resa da Assonime con propria nota di commento alle misure adottate dal Governo con riferimento alle disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee "le disposizioni previste per le società con azioni quotate possano applicarsi alle assemblee degli obbligazionisti per le società con obbligazioni quotate, in virtù dell'art. 2415 comma 3, c.c.".

anche in ipotesi di superamento delle seguenti soglie: (i) 1% per le società di cui alla Sezione A<sup>(7)</sup> dell'elenco allegato e (ii) 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del TUF, di cui alla Sezione B<sup>(8)</sup> dell'elenco allegato.

Restano ferme le esenzioni dagli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste dall'art. 119-*bis* del regolamento adottato con delibera CONSOB n. n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

La delibera dispone altresì che, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, chiunque, alla data di entrata in vigore della stessa, “*detenga una partecipazione al capitale votante delle società quotate di cui all'allegato elenco superiore alle soglie sopra previste sub i) e ii) ed inferiore alle soglie di cui all'art. 120 comma 2 del Tuf, è tenuto a darne comunicazione con le modalità ed i termini previsti dal citato art. 120, comma 2, del Tuf, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta data*”.

### 3. Raccomandazioni ESMA

L'ESMA, in data 11 marzo 2020, a seguito dell'esame della situazione del mercato e delle misure di emergenza adottate dai soggetti sottoposti a vigilanza, ha formulato talune raccomandazioni ai partecipanti ai mercati finanziari, tra le quali:

- Pianificazione della continuità operativa – tutti i partecipanti ai mercati finanziari, comprese le infrastrutture, dovrebbero essere pronti ad applicare i loro piani di emergenza, compreso l'impiego di misure di continuità operativa, per garantire la continuità operativa in linea con gli obblighi normativi.
- Informativa di mercato – gli emittenti dovrebbero comunicare al più presto qualsiasi informazione rilevante riguardante gli impatti dell'epidemia COVID-19 sui loro fondamentali, sulle loro prospettive o sulla loro situazione finanziaria in conformità con gli obblighi di trasparenza dettati ai sensi del Regolamento UE n. 596/2014 in materia di abusi di mercato.
- Informativa finanziaria – gli emittenti dovrebbero fornire trasparenza sugli impatti reali e potenziali di COVID-19, per quanto possibile sulla base di una valutazione sia qualitativa che quantitativa della loro attività, della loro situazione finanziaria e dei risultati economici nella loro relazione finanziaria di fine anno (2019), se questi non sono stati ancora finalizzati o altrimenti nell'informativa finanziaria infra-annuale.

### 4. Emittenti STAR – Avviso di Borsa

Con Avviso di borsa n. 5319 in data 11 marzo 2020, Borsa Italiana ha ricordato che al fine di mantenere la qualifica di STAR gli emittenti devono, tra l'altro, “*rendere disponibile al pubblico il resoconto intermedio di gestione entro 45 giorni dal termine*”.

---

<sup>(7)</sup> Segnatamente: A2A S.p.A., Anima Holding S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., ASTM S.p.A., Atlantia S.p.A., Azimut Holding S.p.A., Banca Mediolanum S.p.A., Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A., Cerved Group S.p.A., Enel S.p.A., Eni S.p.A., Fincobank Banca Fineco S.p.A., Hera S.p.A., Interpump Group S.p.A., Intesa SanPaolo S.p.A., Iren S.p.A., Italgas S.p.A., Italmobiliare S.p.A., Leonardo S.p.A., Mediaset S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Moncler S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Prysmian S.p.A., Reply S.p.A., Saipem S.p.A., Salini Impregilo S.p.A., Sanlorenzo S.p.A., Saras S.p.A. Raffinerie Sarde, Snam S.p.A., Società Cattolica di Assicurazione soc. coop., Telecom Italia S.p.A., Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., UniCredit S.p.A., Unione di Banche Italiane S.p.A., Unipol Gruppo S.p.A..

<sup>(8)</sup> Segnatamente: Banca Farmafactoring S.p.A., BF S.p.A., Carel Industries S.p.A., Dovalue S.p.A., EL.EN S.p.A., Gruppo Mutuonline S.p.A., IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., Illimity Bank S.p.A., RCS Mediagroup S.p.A., Tamburi Investment Partners S.p.A..

*del primo, terzo e quarto trimestre dell'esercizio", con la precisazione che "gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione del quarto resoconto se mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, unitamente agli altri documenti di cui all'articolo 154-ter, comma 1, del TUF entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio" (articolo 2.2.3, comma 3, lettera a), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana).*

Avendo ricevuto richieste di chiarimenti da parte di alcuni emittenti STAR nel contesto dell'attuale situazione legata al Covid-19, Borsa Italiana conferma la permanenza degli obblighi sopra richiamati, salvo che sussistano oggettivi impedimenti.

In tale ultima evenienza, Borsa Italiana raccomanda agli emittenti interessati di fornire tempestiva *disclosure* al mercato circa i tempi previsti per la pubblicazione della relazione finanziaria annuale, esplicitando la natura dell'impedimento.

\*\*\*

Il presente documento ha finalità meramente divulgative. Esso non costituisce un parere legale in relazione alle materie in esso descritte, né può essere considerato quale analisi giuridica sostitutiva di una specifica consulenza legale in relazione alle stesse materie o quale riferimento per contratti o impegni di qualsivoglia natura.

Il presente documento è di proprietà di Pavia e Ansaldo Studio Legale e ne è vietata la copia, duplicazione, citazione o riproduzione, al di fuori della sua consultazione.